



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 3925 /2.2015.11. del 19 FEB 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

ASSESSORATO REGIONALE  
TERRITORIO E AMBIENTE  
Dipartimento regionale dell'Ambiente  
Servizio 5 – Demanio marittimo  
Contenzioso  
PALERMO  
(Rif. nota 19.01/2015, n. 2286)

**Oggetto:** Canone ricognitorio D.M. - Richiesta parere. Seguito parere 4 dicembre 2014, prot. n. 24608/186.2014.11.

1- Con la nota in riferimento, pervenuta il 27 gennaio 2015, codesto Dipartimento rileva - a seguito del parere in oggetto, reso dallo Scrivente, e riguardante la misura minima del canone ricognitorio - una *“evidente... contraddizione insita nelle distinte previsioni legislative...”* concernenti la determinazione del canone demaniale marittimo, evidenziando al riguardo la necessità di un intervento legislativo.

2- Il parere suindicato è stato richiesto al fine di *“... chiarire se la previsione dell'art. 6, comma 23 della L.R. n. 26/2012, che prevede un canone ricognitorio minimo pari a € 5.000,00, debba applicarsi anche al calcolo dei canoni concessori dd.mm, o se invece questi ultimi esulino dalla citata previsione legislativa”*.

Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale nello stesso parere delineato, e a cui si fa rinvio, lo Scrivente ha osservato che per l'applicazione del canone ricognitorio in tema di concessioni demaniali marittime, rileva l'uso del bene demaniale che il concessionario (anche nell'ipotesi che il concessionario sia un ente pubblico territoriale) intende effettuare. Più precisamente se dal bene in concessione intende perseguire esclusivamente un fine di pubblico interesse, dovrà essere applicato il canone ricognitorio. Qualora invece intenda ricavarne delle entrate tali da



essere comprese nella nozione di provento, dovrà essere applicato il canone concessorio "normale" o ordinario.

Lo Scrivente Ufficio ha, quindi, concluso che "La misura minima del canone ricognitorio, come fissata dalla legge regionale n. 26/2012, risponde ad esigenze di ordine finanziario, (e specificamente di salvaguardia degli equilibri di bilancio) per cui sembra coerente - in un contesto di interpretazione logico-sistematica delle intenzioni del Legislatore regionale siciliano - che la determinazione del canone ordinario, nelle concessioni demaniali marittime vada assoggettata a criteri e parametri connessi alla suddetta misura minima annuale del predetto canone ricognitorio.

Sarebbe infatti poco rispondente alla volontà del Legislatore regionale introdurre una misura minima per il canone ricognitorio e non per quello ordinario, che costituisce un vero e proprio corrispettivo e quindi una controprestazione pagata per l'uso particolare del bene demaniale dal quale si traggono benefici economici".

Nella nota in riferimento codesto Dipartimento fa notare che "...la misura minima del canone ordinario, anche per gli Enti territoriali che per le fattispecie previste possono usufruire dell'applicazione di un canone meramente ricognitorio, è già prevista: l'art. 9 del Decreto 19 luglio 1989<sup>1</sup> la determina infatti in £. 500,000 (con la rivalutazione monetaria pari ad oggi a circa € 900,00)<sup>2</sup>". Dunque con il "paradosso", prosegue il medesimo Dipartimento, che il canone ordinario minimo "... per un'attività dal cui esercizio l'Ente territoriale intenda ricavarne delle entrate..." risulti "ben inferiore a quello invece previsto nella sua misura minima per tutte le

1 Ministero della Marina mercantile

D.M. 19-7-1989

Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1989, n. 299.

9. 1. Con esclusione delle utilizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire cinquecentomila

2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.Dirett. 5-12-2013

Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2014, n. 34.

[Articolo unico]

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2014, applicando la riduzione dello zero virgola cinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2013.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2014.

4. La misura minima di canone di Euro 361,08 (trecentosessantuno/08) - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è ridotta ad Euro 359,27 (trecentocinquantanove/27) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

5. Si applica la misura minima di Euro 359,27 (trecentocinquantanove/27) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

*ipotesi in cui venga perseguito un interesse pubblico, senza quindi che se ne ricavi alcun lucro o provento”.*

Pertanto, rappresenta la necessità che la previsione di una misura minima così elevata per il canone ricognitorio venga legislativamente rivista “... e riformulata nella sua quantificazione che andrebbe parametrata a quella prevista per il canone ordinario ... al fine di evitare le contraddizioni ... rilevate, e consentire un’applicazione equa e coerente del corretto canone demaniale marittimo”.

3- Alla luce di quanto sopra esposto non appare irragionevole sottoporre la questione all’Assessore al ramo ed al Governo regionale, che potranno valutare l’esigenza di adottare o meno una apposita disposizione legislativa, al fine di riportare tutto il sistema dei canoni demaniali marittimi ad un livello di maggior coerenza normativa.

(Avv. Gianluigi Amico)



AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

